

(N. 1498)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PICARDI, LEPORE, BATTAGLIA, PALUMBO, NENNI** Giuliana,  
**DE LUCA** Luca, **PETRONE, ZAMPIERI, FRANZA, GIANQUINTO** e **PREZIOSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1965

Norme transitorie per il collocamento a riposo degli ufficiali  
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'approvazione della legge sulle vacanze obbligatorie per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si è provveduto a normalizzare la progressione di carriera di tale personale, che, per motivi già noti, quali le frequenti immissioni nei ruoli organici di personale avente le più diverse provenienze, aveva subito un ingiustificato rallentamento.

Va subito però chiarito che mentre la detta legge ha apportato un sensibile miglioramento delle possibilità di carriera per il personale meno anziano, nessun giovamento da essa consegue agli ufficiali più anziani, prossimi ad essere colpiti dai limiti di età, nonostante che la loro carriera sia stata notevolmente ritardata non certamente per aver demeritato, ma solo per i motivi dianzi cennati.

Tale situazione venne posta in evidenza nella relazione dell'onorevole Mattarelli alla Camera dei deputati in sede di approvazione e discussione della legge sulle vacanze obbligatorie.

In detta relazione, tra l'altro si legge:

« Bisogna tener presente che quando, nel 1955, venne approvata la legge 12 novembre 1955, n. 137, si determinò una legittima aspettativa anche per questi ufficiali delle Guardie di pubblica sicurezza. Se il disegno di legge, oggi al nostro esame, fosse stato approvato molto tempo fa, oggi questi ufficiali non si troverebbero in condizione di veder scoccare il termine per il collocamento a riposo, senza la possibilità di raggiungere il traguardo dell'avanzamento. Si tratta di una aspirazione umana, che la Commissione dovrà valutare ».

Alle considerazioni del relatore si associarono altri deputati, ma, per la urgenza che informava la trattazione del disegno di legge, si ritenne opportuno sapersedere sulla questione e così esso venne licenziato.

Trasmesso il disegno di legge al Senato ed assegnato in sede deliberante alla 1ª Commissione permanente, alcuni componenti di questa non mancarono di rilevare quanto già

evidenziato dall'onorevole Mattarelli, presentando un emendamento aggiuntivo che tenesse presente il disagio sopra specificato degli ufficiali più anziani.

Ma l'approssimarsi delle ferie natalizie e la necessità di licenziare il disegno di legge onde farlo divenire legge dello Stato prima della fine dell'anno per gli effetti specifici che tale data involgeva, determinò i presentatori dell'emendamento a farne oggetto del seguente ordine del giorno:

« La 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

considerato che, nonostante il disegno di legge n. 1337 del 24 luglio 1964 che pone in essere per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quelle vacanze obbligatorie o avanzamento normalizzato già instaurato per le altre Forze armate con la legge n. 1137 del 12 novembre 1955, molti ufficiali non godranno di tale avanzamento dato che, per un complesso di ragioni indipendenti dalla loro volontà e dal loro rendimento non potranno essere valutati tre volte fino al raggiungimento della posizione di "a disposizione";

ritenuto che, solo per non ritardare l'iter di tale disegno di legge è necessario provvedere con altro provvedimento legislativo in favore di detti ufficiali;

ritenuto che, da un siffatto provvedimento, di effetto transitorio, non dovrebbero poter derivare rivendicazioni di sorta in altri settori delle Forze armate che, per aver goduto a far tempo dal 12 novembre 1955 delle vacanze obbligatorie, hanno ormai da anni normalizzato la progressione di carriera degli ufficiali;

impegna il Governo a provvedere affinché con tutta sollecitudine e con gli atti normativi di necessità, gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle

guardie di pubblica sicurezza, non valutati oppure idonei e non iscritti in quadro, che siano raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo entro quattro anni a decorrere dal 31 dicembre 1965, possano richiedere entro il 1969 di essere collocati, con la medesima decorrenza, nella posizione di "a disposizione" e che gli ufficiali collocati a disposizione ai sensi del comma precedente, se non possono conseguire la promozione al grado superiore per l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado più anziani, siano tuttavia valutati, e, qualora dichiarati idonei, siano promossi sotto la data del giorno precedente a quello di raggiungimento del limite di età, applicando ai medesimi la norma di cui all'articolo 57 del disegno di legge oggi in approvazione ».

Detto ordine del giorno venne approvato all'unanimità ed accettato dal Governo con la sola riserva di sentire il parere del Ministero difesa-esercito.

Orpoichè, la norma che si auspica venga posta in essere a favore degli ufficiali più anziani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non può interferire sulla situazione degli altri ufficiali delle Forze armate, per la semplice ragione che per queste le vacanze obbligatorie sono già in atto da oltre dieci anni, si va fiduciosi che detta norma venga posta in essere per sanare un'ingiustizia cui la legge sulle vacanze obbligatorie, testè approvata, darebbe luogo.

Peraltro si fa osservare che la norma avrebbe carattere provvisorio, cessando di avere effetto nel 1969 e cioè, nell'anno in cui tutti gli ufficiali potranno avere la possibilità di essere valutati tre volte e, se meritevoli, ottenere la sospirata promozione sia pure con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non valutati oppure idonei e non iscritti in quadro, che siano raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo entro quattro anni a decorrere dal 31 dicembre 1965, possono richiedere entro il 1969 di essere collocati, con la medesima decorrenza, nella posizione di « a disposizione ».

Gli ufficiali collocati a disposizione ai sensi del comma precedente, se non possono conseguire la promozione al grado superiore per la esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado più anziani, sono valutati e, qualora dichiarati idonei, sono promossi sotto la data del giorno precedente a quello di raggiungimento del limite di età.

Ad essi si applica la norma di cui all'articolo 57 della legge sulle vacanze obbligatorie per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

**Art. 2.**

All'onere finanziario di lire 8.144.686 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1966, con lo stanziamento iscritto al Capitolo n. 1431 rubrica 4<sup>a</sup> — Pubblica sicurezza — categoria III — Personale in quiescenza — dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.